



Numero 20

ORIGINALE

COMUNE DI POVE DEL GRAPPA
(Provincia di Vicenza)

* * *

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Ordinaria Convocazione Prima Seduta Pubblica

L'anno **duemiladiciassette** addì **dieci** del mese di **maggio** nella Sala Consiliare, regolarmente convocato dal PRESIDENTE, si è riunito il Consiglio Comunale, presieduto dal Sig. LONGO STEFANO e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE, Dott. SCHIAVONE G. GIUSEPPE.

Fatto l'appello risulta quanto segue:

MOCELLIN ORIO	P	ZEN ALESSANDRO	P
DONAZZAN GIOVANNA	P	SONZOGNI ARMANDO	A
LONGO STEFANO	P	ZANCHETTA GALDINO	P
BERTONCELLO FEDERICO	P	ALESSI ALESSANDRA	P
DALMONTE FRANCESCO	A	LOLATO SAMUELE	A
DE MARCO RITA	P	GALLI FERRUCCIO	A
GOBBATO PAOLO	P		

Presenti n. 9, Assenti n. 4

Constatato legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale all'esame del seguente oggetto:

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO CIVICO OBBLIGATORIO E GENERALIZZATO DI CUI AL DECRETO LGS. N. 33/2013, DELL'ACCESSO DOCUMENTALE DI CUI ALLA L. N. 241/1990 E DELL'ACCESSO DI CUI ALL'ART. 43 DEL T.U.E.L.

PARERI EX ART. 49, D.LGS 267/2000

SETTORE PROPONENTE: RAGIONERIA - parere Favorevole per la regolarità tecnica.

Pove del Grappa, li 05-05-17

Il Responsabile del servizio
SIMONETTO ELSA

Il Sindaco relaziona:

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dei procedimenti amministrativi e per il diritto di accesso ai documenti approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 16/10/1992 e integrato e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 1/02/2993;

Dato atto che tale Regolamento Comunale per l'accesso si rifà ai principi generali dell'attività amministrativa richiamati dalla legge 07 agosto 1990, n. 241 e alle normativa sul diritto di accesso contenuta nella stessa legge n. 241/1990;

Visto il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" che individua gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la sua realizzazione";

Visto in particolare l'art. 5 del citato D. Lgs. n. 33/2013 che ha istituito l'**accesso civico** in base al quale "l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione";

Visto il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" comunemente denominato Freedom of Information Act - FOIA;

Dato atto che il nuovo decreto ha potenziato sensibilmente l'istituto dell'accesso civico stabilendo che chiunque, gratuitamente e senza motivazione alcuna, ha diritto di accedere a tutti i dati e i documenti delle pubbliche amministrazioni, assicurando ad ogni cittadino il libero accesso ad ogni documento della PA, fatti salvi i limiti fissati dalla norma;

Considerato che, a seguito della entrata in vigore delle nuove norme, per:

- "accesso documentale" si intende l'accesso disciplinato dal capo V della legge 241/1990
- "accesso civico obbligatorio" si intende l'accesso di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 sulla trasparenza
- "accesso generalizzato" si intende l'accesso di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013 sulla trasparenza;

Considerato che, come chiarito nella deliberazione dell'A.N.A.C. n. 1309 in data 28.12.2016:

- l'accesso generalizzato non sostituisce l'accesso civico "obbligatorio" previsto dall'art. 5, comma 1 del decreto trasparenza, e disciplinato nel citato decreto già prima delle modifiche ad opera del D. Lgs. 97/2016 in quanto l'accesso civico obbligatorio rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall'inadempienza;

Che i due diritti di accesso, pur accomunati dal diffuso riconoscimento in capo a "chiunque", indipendentemente dalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva connessa, sono quindi destinati a muoversi su binari differenti, come si ricava anche dall'inciso inserito all'inizio del comma 5 dell'art. 5, "fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria", nel quale viene disposta l'attivazione del contraddittorio in presenza di controinteressati per l'accesso generalizzato;

Considerato che:

- l'accesso generalizzato si delinea come affatto autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all'art. 5 bis, commi 1 e 2, e dall'altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis, comma 3)
- l'accesso generalizzato deve essere anche tenuto distinto dalla disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 ("accesso documentale") in quanto la finalità dell'accesso documentale ex L. 241/90 è ben differente da quella sottesa all'accesso generalizzato ed è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà partecipative e/o oppositive e difensive che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari;

Che più precisamente, dal punto di vista soggettivo, ai fini dell'istanza di accesso di cui alla Legge n. 241 il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso";

Che, mentre la Legge 241/90 esclude perentoriamente l'utilizzo del diritto di accesso ivi disciplinato al fine di sottoporre l'Amministrazione ad un controllo generalizzato, il diritto di accesso generalizzato, oltre che quello "obbligatorio", è riconosciuto proprio "allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico";

Che dunque l'accesso agli atti di cui alla L. 241/90 continua certamente a sussistere ma parallelamente all'accesso civico (generalizzato e non), operano sulla base di norme e presupposti diversi; infatti nel caso dell'accesso della L. 241/90 la tutela può consentire un accesso più in profondità a dati pertinenti. Nel caso dell'accesso generalizzato, le esigenze di controllo diffuso del

cittadino devono consentire un accesso meno in profondità ma più esteso, avendo presente che l'accesso in questo caso comporta, di fatto, una larga conoscibilità (e diffusione) di dati, documenti e informazioni;

Visto lo schema di "Regolamento Comunale per l'accesso civico (obbligatorio e generalizzato) e per l'accesso documentale" completo della regolamentazione dell'accesso dei consiglieri comunali di cui all'art. 43 del TUEL riconosciuto con diritto soggettivo pubblico;

Dato atto che tale Regolamento, composto da n. 52 articoli e n. 6 moduli per la gestione dell'accesso è stato trasmesso ai Consiglieri Comunali;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e/o integrazioni;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso la Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale di approvare l'allegato Regolamento Comunale in materia di accesso civico obbligatorio, generalizzato, documentale di cui all'art. 43 del TUEL quale atto organizzativo ai fini dell'attuazione degli istituti in argomento nel testo allegato alla presente quale parte integrante, formale e sostanziale e la relativa modulistica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco e la proposta di integrare il Regolamento, nella parte terza dell'Art. 44 "*Modalità organizzative*" con giorni 30 per l'accesso ai Consiglieri Comunali ;

Visto lo schema di "Regolamento Comunale per l'accesso civico (obbligatorio e generalizzato) e per l'accesso documentale" completo della regolamentazione dell'accesso dei consiglieri comunali di cui all'art. 43 del TUEL riconosciuto con diritto soggettivo pubblico;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e/o integrazioni;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano ; contrari /; astenuti /;

DELIBERA

1. **di** approvare l'allegato Regolamento Comunale in materia di accesso civico obbligatorio, generalizzato, documentale di cui all'art. 43 del TUEL con l'integrazione nella parte terza dell'Art. 44 "*Modalità organizzative*" con giorni 30 per l'accesso ai Consiglieri Comunali quale atto organizzativo ai fini dell'attuazione degli istituti in argomento nel testo allegato alla presente quale parte integrante, formale e sostanziale;
2. **di** approvare, altresì, la modulistica allegata al fine di favorire il corretto esercizio degli istituti di accesso e di informazione;
3. **di** demandare al Responsabile del Servizio Affari Generali la pubblicazione del medesimo Regolamento e dei suoi allegati sul sito istituzionale del Comune di Pove del Gappa all'Albo pretorio e in Amministrazione Trasparente - Disposizioni generali - Atti generali - Atti amministrativi generali;
4. **di** stabilire che, con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento per l'accesso di cui ai numeri 1 e 2 del dispositivo, cessa di avere efficacia e di avere applicazione il Regolamento per l'accesso approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 26/10/1992 e s.m ed.i.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
LONGO STEFANO

Il SEGRETARIO COMUNALE
SCHIAVONE G. GIUSEPPE

Soggetta a: √ pubblicazione all'Albo	TRASMISSIONE AREA (art. 4 L. 241/90- Art. 107 co.3° D. Lgs. N. 267/2000) <input type="checkbox"/> Area Amministrativa <input type="checkbox"/> Area Tecnica <input type="checkbox"/> Area Economico- Demografica
<i>Pove del Grappa, li 19-05-17</i>	Il SEGRETARIO COMUNALE SCHIAVONE G. GIUSEPPE

Prenotazione impegno: n.	del	Il Responsabile Finanziario
---------------------------------	------------	------------------------------------

REFERTO DI PUBBLICAZIONE	
N. Reg. Cron. _____ copia della presente deliberazione è pubblicata nel sito informatico e all'Albo Pretorio di questo Comune per giorni 15 consecutivi da oggi.	
<i>Pove del Grappa, li 19/05/2017</i>	Il Funzionario/Istruttore di Segreteria
La presente deliberazione è rimasta ininterrottamente pubblicata nel sito informatico e all'Albo Pretorio di questo dal _____ al _____	
L'addetto alla Pubblicazione _____	
<i>Pove del Grappa, li</i>	

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)	
Si certifica che la suesata deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito informatico e all'Albo Pretorio del Comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.	
<i>Pove de Grappa, li</i>	Il Segretario Comunale